



### INDICE:

#### CONCORRENZA

- Covid 19 e Antitrust: le prime decisioni dell'AGCM e della Commissione europea in materia di cooperazione tra imprese dopo l'adozione delle nuove linee guida e del quadro temporaneo in materia, di *Dario Paschetta e Mariagrazia Berardo* – p. 2
- La Commissione europea lancia due consultazioni su un possibile nuovo strumento per affrontare problemi concorrenziali di natura strutturale e sull'innovazione della regolamentazione dei servizi digitali, di *Riccardo Fadiga* - p. 4

#### DIRITTO INDUSTRIALE

L'agganciamento parassitario durante eventi sportivi e fieristici: la disciplina dell'*ambush marketing* introdotta con la conversione in legge del D.L. 16/2020 in vista dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2016 e delle finali ATP Torino 2012-2025, di *Alice Garlisi* - p. 6

#### LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

- Covid 19 e Golden Power. Le novità del Decreto Liquidità sul Golden Power, di *Mirko Maggioni e Alessandra Boiano* - p. 7
- La fuga in avanti dei sistemi di intelligenza artificiale e la rincorsa delle Istituzioni; una sfida possibile ?, di *Eleonora Lenzi* - p. 10
- Intelligenza artificiale: gli elementi chiave, di *Silvia Stefanelli e Alice Giannini* - p. 11

#### PRIVACY

- Anche nell'attività di recupero crediti è obbligatorio rispettare la privacy dell'interessato ovvero del debitore, di *Eleonora Lenzi* - p. 13
- Condividere i dati per fare business: quando è lecito ? di *Maria Livia Rizzo* – p. 13

#### APPROFONDIMENTO DEL MESE:

La nuova clausola di Forza Maggiore della ICC, di *Fabio Bortolotti*

## LA FUGA IN AVANTI DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA RINCORSA DELLE ISTITUZIONI; UNA SFIDA POSSIBILE?

\* *Cons. Stato*, VI, 13/12/2019, n. 8472

\* *Coordinated Plan on Artificial Intelligence (EC 7/12/2018)*

\* *Strategia nazionale per l'Intelligenza Artificiale (Mise luglio 2019)*

L'intelligenza artificiale sta ormai entrando nella vita quotidiana di tutti, diventando sempre più di uso comune nella miriade di applicazioni o di strumenti tecnologici che utilizziamo ogni giorno.

Il rapido sviluppo di questa tecnologia è stato certamente favorito dall'aumento della potenza di calcolo degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, dallo sviluppo degli algoritmi, dalla improvvisa disponibilità di un'enorme massa di dati.

Le istituzioni, europee prima e nazionali poi, si sono poste il problema di rimanere competitivi sul fronte di questa nuova tecnologia, sfruttando al massimo le opportunità che essa offre in vari campi, mantenendo contemporaneamente un approccio "etico" alla questione. La strategia europea per l'intelligenza artificiale è stata già definita nell'aprile 2018, avviando **un'Alleanza europea** per l'IA e istituendo un gruppo di esperti di alto livello. Nel piano coordinato europeo tutti gli Stati membri sono stati a loro volta invitati a sviluppare le proprie strategie nazionali, delineando i piani di investimento e le misure di attuazione; il Mise ha dunque elaborato una **Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale**.

La realtà si muove però molto più velocemente delle istituzioni, per cui contemporaneamente allo studio ed alla redazione di questi documenti programmatici **l'uso quotidiano dell'AI ha richiesto l'intervento degli organi giurisdizionali**, che già in alcuni casi sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità o meno del loro utilizzo.

È il caso del Consiglio di Stato italiano, che nuovamente nel dicembre dello scorso anno si è dovuto pronunciare sulla legittimità o meno di una decisione amministrativa assunta sulla base di un algoritmo. Di fatto il Consiglio di Stato ha ribadito quanto già affermato con la sentenza 2270/2019, approfondendo però alcuni aspetti, in considerazione del fatto che se l'utilizzo delle procedure informatizzate va sicuramente incoraggiato nell'ambito della PA, non può essere motivo di elusione dei principi cardine del nostro ordinamento. Due elementi sono dunque preminenti in ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica:

- a) **la piena conoscibilità a monte dell'algoritmo utilizzato e dei criteri applicati;**
- b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo.

Conoscibilità significa trasparenza, ovvero:

- l'algoritmo deve essere conoscibile, dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti.
- il soggetto interessato al trattamento automatizzato per il tramite di un algoritmo deve essere informato sulla logica utilizzata, nonché in merito all'importanza e alle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato, il quale ha anche il diritto di ricevere informazioni relative all'esistenza di eventuali processi decisionali automatizzati (artt. 13-14 e 15 Reg. UE 679/2016) e di non essere sottoposta a decisioni automatizzate prive di un coinvolgimento umano e che, allo stesso tempo, producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sull'individuo.

Quindi occorre sempre l'individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, che sia in grado di verificare la legittimità e logicità della decisione dettata dall'algoritmo.

Infine il Consiglio di Stato ricorda il considerando n. 71 del Regolamento 679/2016, da cui trae un ulteriore principio fondamentale, di **non discriminazione algoritmica**, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate. Queste devono garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. In tale contesto, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, non costituente l'unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio.

A pronunciarsi su una questione in materia di IA è stato chiamato anche l'EPO (Ufficio europeo dei brevetti), che ha respinto due domande di brevetto che indicavano come **inventore DABUS, una macchina dotata di intelligenza artificiale che inventa altre macchine**. Per il momento l'EPO ha respinto le domande sull'assunto che un inventore deve essere un umano in base alla Convenzione sul brevetto europeo.

Le domande erano state depositate però proprio con l'intento di spingere le istituzioni a interrogarsi e considerare la questione dell'innovazione apportata da sistemi di intelligenza artificiale.

Dal canto suo la WIPO (l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha aperto una consultazione pubblica sulle future politiche in materia di intelligenza artificiale e di proprietà intellettuale.

*Avv. Eleonora Lenzi,  
Studio Legale Stefanelli*

## **INTELLIGENZA ARTIFICIALE: GLI ELEMENTI CHIAVE**

L'Intelligenza Artificiale (IA) è stato senza dubbio l'argomento più caldo del 2019 e non ci lascerà di certo nel 2020. La stessa Unione Europea ha riconosciuto l'importanza strategica dell'Intelligenza Artificiale e ha iniziato a sviluppare un approccio europeo all'IA attraverso l'implementazione di numerose misure, che includono il finanziamento del programma Horizon 2020 e la creazione del Gruppo di esperti di alto livello sull'Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence High Level Expert Group – HILEG) <sup>(1)</sup>

Ciò che sembra essere ancora più diffuso, tuttavia, è l'utilizzo improprio di queste due parole soprattutto da parte di soggetti "profani", ossia non ingegneri o informatici, che operano in ambito legale e/o sanitario.

Questo articolo mira a fare luce su alcuni concetti chiave relativi all'Intelligenza Artificiale che serviranno da base per intraprendere un'analisi giuridica dei profili connessi all'utilizzo dell'IA in ambito sanitario.

*Gli aspetti giuridici che verranno analizzati nel presente articolo sono molteplici: si parlerà del rapporto tra Intelligenza Artificiale e il rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali sanciti nel GDPR e ulteriori norme di settore, di trasparenza ed explainability, di AI e processo decisionale automatizzato (art. 22 GDPR) nonché dei profili riguardanti l'IA come dispositivo medico alla luce del regolamento europeo 2017/745-MDR, ed infine si analizzeranno i profili relativi alla responsabilità sanitaria nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.*

Iniziamo facendo un po' di chiarezza nelle definizioni.

## **INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

Una delle problematiche principali relative all'IA, dal punto di vista giuridico, è che non vi è consenso relativamente alla sua definizione nel mondo scientifico. Inoltre c'è confusione su quando si stia effettivamente parlando di Intelligenza Artificiale e su quando invece si ha a che fare con mera fantascienza. A questo proposito, l'Università di Helsinki, insieme a Reaktor, ha lanciato nel 2018 un corso universitario gratuito online con l'obiettivo di educare l'1% dei cittadini europei all'Intelligenza Artificiale entro il 2021 <sup>(2)</sup>

Come evidenziato nel corso, una causa di questa confusione è data dal fatto che attività che sono semplici per un essere umano sono in realtà difficili da riprodurre tramite un'Intelligenza Artificiale. Se pensiamo ad esempio ad una semplice task come guardarsi intorno per trovare un oggetto da raccogliere, questa è in realtà il risultato di una serie di operazioni complesse in sequenza: utilizzare la vista per analizzare ciò che ci circonda, individuare un oggetto che sia adatto ad essere raccolto, pianificare la traiettoria giusta, contrarre i muscoli giusti per effettuare il movimento e applicare la giusta misura di forza richiesta per tenere l'oggetto tra le dita. Allo stesso modo, operazioni che richiedono ad un essere umano esperienza ed allenamento, come risolvere un'equazione complicata o giocare una partita di scacchi, sono attività molto adatte ad un computer, il quale segue regole determinate ed è in grado di testare alternative ad una velocità sorprendente.

Secondo l'AI HLEG,

"I sistemi di intelligenza artificiale (AI) sono sistemi software (ed eventualmente anche hardware) progettati dagli esseri umani che, dato un obiettivo complesso, *agiscono nella dimensione fisica o digitale* percependo il loro ambiente attraverso l'acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o non strutturati raccolti, ragionando sulla conoscenza, o elaborando le informazioni derivate da questi dati, e *decidendo la migliore azione o le migliori azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo dato*. I sistemi di intelligenza artificiale possono utilizzare regole simboliche o imparare un modello numerico, e possono anche adattare il loro comportamento analizzando come l'ambiente è influenzato dalle loro azioni precedenti." <sup>(3)</sup>

L'HILEG fa riferimento a "sistemi" di Intelligenza Artificiale, poiché solitamente l'Intelligenza Artificiale è incorporata come componente di sistemi più complessi. Si possono avere sistemi dotati di Intelligenza Artificiale puramente software-based, che operano nel mondo virtuale (ad es. assistenti vocali, diagnostica per

immagini, motori di ricerca) e sistemi che sono invece integrati in componenti hardware (ad es. droni, robot) <sup>(4)</sup> I sistemi di IA sono autonomi, il che significa che possono eseguire compiti senza una costante guida da parte dell'utente e adattabili poiché possono migliorare le loro prestazioni imparando dalle esperienze passate.

Il significato di Intelligenza Artificiale non si esaurisce qui. Indica infatti anche una particolare branca dell'informatica che, al suo interno, include numerosi approcci e tecniche come ad esempio il **machine learning** e la robotica.

### ALGORITMO

È la “cellula” dell'Intelligenza Artificiale. Tecnicamente, è definito come una sequenza finita di operazioni o istruzioni che a partire da un set iniziale di dati (**input**) ottiene un risultato (**output**) che soddisfa una serie di requisiti preassegnati. Come affermato nel recentissimo Statuto Etico e Giuridico dell'Intelligenza Artificiale redatto dalla Fondazione Leonardo, posto che l'algoritmo è un'operazione matematica ed è predicibile, è proprio la definizione dei requisiti l'elemento essenziale in cui si ha l'intervento di un operatore umano.

Di conseguenza, sarà nel definire i vincoli e gli obiettivi dell'algoritmo che si avranno i maggiori risvolti etici e giuridici <sup>(5)</sup>

### MACHINE LEARNING

Attraverso tecniche di **machine learning** un algoritmo è capace di utilizzare metodi statistici per individuare dei patterns nei dati e di apprendere da questi, migliorando la propria performance. Ciò comporta che l'algoritmo sarà progettato in modo che il suo comportamento possa evolvere nel tempo, prendendo decisioni su come realizzare il risultato richiesto.

### SUPERVISED / UNSUPERVISED MACHINE LEARNING

Con il concetto di **supervised learning** si fa riferimento alla situazione in cui un algoritmo viene addestrato sulla base di dati di input già classificati dall'uomo. L'algoritmo definirà quindi delle regole di classificazione sulla base di esempi che costituiscono casi validati. L'apprendimento supervisionato implica che i supervisori insegnino alla macchina l'output che deve produrre. I supervisori sanno già quale dovrebbe essere il valore di uscita per i campioni forniti alla macchina per l'addestramento.

Un esempio di algoritmi con apprendimento supervisionato sono i **software nella diagnostica per immagini**: sulla base delle istruzioni fornite dai medici (una certa alterazione anatomica comporta la diagnosi di

una specifica malattia) sono addestrati a classificare se un paziente ha o meno quella malattia basandosi sull'analisi di un'immagine nuova, non utilizzata come input.

Al contrario, l'apprendimento non supervisionato implica che dati di input non etichettati vengano forniti ad algoritmi che poi produrranno una loro classificazione basata su un pattern o su una variabile da questi identificata.

In questo campo, come si evince, è di massima importanza la qualità del dato che viene utilizzato per “allenare” l'algoritmo. Qualsiasi tipo di bias nella classificazione dei dati, infatti, porterebbe l'IA a produrre un risultato discriminatorio, seguendo il famoso principio denominato GIGO: **Garbage In, Garbage Out**.

Si intravedono, in questo campo, le problematiche relative all'etica del dato, al rispetto da parte di un sistema di IA dei principi fondamentali dell'individuo e relativi alla data protection sanciti nel GDPR, come ad esempio il principio della data protection by design e by default. Tali temi, come preannunciato, saranno oggetti di focus specifici.

### DEEP LEARNING

Si tratta di una sottoclasse del **machine learning** che si avvale di algoritmi che analizzano i dati attraverso molteplici strati di elaborazioni complesse. Ciò significa che l'output di ogni strato viene utilizzato come input per lo strato successivo. Si ispira all'elaborazione delle informazioni visive nel cervello da parte della retina.

### ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

È un tipo di architettura di **machine learning** che simula la struttura del cervello umano in modo semplificato.

Sebbene non esaustivo, speriamo che questo brevissimo glossario funga da strumento utile a comprendere concetti molto complessi come quelli attinenti all'Intelligenza Artificiale e che sia da supporto per l'analisi giuridica più approfondita che seguirà nelle prossime settimane.

*Avv. Silvia Stefanelli, Avv. Alice Giannini  
Studio Legale Stefanelli*

- (1) Per un elenco delle misure fino ad ora adottate dall'UE clicca [qui](#)
- (2) Per accedere al corso clicca [qui](#). Il corso sarà tradotto in tutte le lingue dell'UE entro il 2020
- (3) Disponibile (in inglese) – cliccando [qui](#)

- (4) Artificial Intelligence for Europe, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Artificial Intelligence for Europe, p.1. Disponibile cliccando [qui](#)
- (5) Disponibile cliccando [qui](#)

## PRIVACY

### ANCHE NELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI È OBBLIGATORIO RISPETTARE LA PRIVACY DELL'INTERESSATO OVVERO DEL DEBITORE

Cass. Civ., I, 19/12/2019, n. 34113 Privacy e recupero crediti. Le regole per il corretto trattamento dei dati personali.

L'occasione per ricordare quali principi del trattamento dei dati personali debbano essere rispettati nell'attività di recupero dei crediti ci viene data da una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 34113 del 19/12/2019.

Tra i vari motivi di impugnazione della sentenza di appello il ricorrente lamentava la violazione del D.Lgs. 196/2003, avendo l'Istituto di credito fornito a soggetti privati acquirenti di debiti dati sensibili in ordine alla persona del debitore, alla sua situazione debitoria e all'abitazione dello stesso.

La Corte di Cassazione ritiene che la Banca non sia incorsa nella violazione dei principi a tutela della privacy per il semplice fatto di avere fornito ai possibili acquirenti del credito informazioni concernenti il debitore funzionali alla cessione stessa del credito, quali la situazione debitoria o l'ubicazione dell'immobile vincolato alla garanzia del credito; la Banca avrebbe dunque agito nei limiti del principio di necessità e di minimizzazione nell'uso dei dati personali e quindi in modo lecito.

Sull'argomento indicazioni più dettagliate sono state fornite nel 2016 dal Garante per la protezione dei dati con il Vademecum su Privacy e recupero crediti del 2016, le cui indicazioni sono da ritenersi ancora valide pur in vigenza del Reg. (UE) 679/2016 al fine di garantire che le attività di recupero crediti si svolgano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

QUALI DATI POSSO TRATTARE?	Dati anagrafici e fiscali del debitore, recapiti, ammontare del credito, condizioni di pagamento, precedenti accordi transattivi
PER QUALI FINALITÀ?	Il trattamento deve avere l'unico scopo di recuperare il credito
PER QUANTO TEMPO?	Al termine dell'attività di recupero i dati devono essere cancellati almeno che la conservazione sia necessaria per altre finalità
OBBLIGO DI INFORMATIVA	Il debitore al momento della stipula del contratto deve essere informato circa i dati che saranno oggetto di trattamento nell'ipotesi in cui si renda inadempiente alla propria obbligazione di pagamento, con particolare attenzione all'indicazione del fatto che i dati saranno trasmessi a responsabili esterni incaricati del trattamento
OBBLIGO DI NOMINA DEI TERZI RESPONSABILI ESTERNI	Il rapporto con i responsabili esterni incaricati dell'attività di recupero e quindi autorizzati al trattamento deve essere formalizzato da parte del creditore.
LIMITAZIONE DEI DATI COMUNICATI AI RESPONSABILI ESTERNI	Il creditore deve comunicare solo i dati necessari all'attività di recupero per il cui il terzo responsabile ha ricevuto l'incarico; il creditore deve porre in essere misure tecnico/organizzative tali ad esempio da impedire a terzi l'accesso indiscriminato a tutta la banca dati delle posizioni passive.

Il Garante elenca inoltre alcune prassi volte soprattutto ad esercitare indebite pressioni, diffuse ma da ritenersi illecite e quindi vietate:

#### Prassi illecite:

- visite a domicilio o sul luogo di lavoro e comunicazione a terzi di informazioni relative alla condizione debitoria del soggetto interessato
- solleciti telefonici preregistrati trasmessi senza interazione con il debitore e senza il previo accertamento che non vengano ascoltati da soggetti terzi
- invio di posta con in evidenza e visibile a chiunque la dicitura "recupero crediti/solleciti di pagamento" o similari
- affissione di avvisi di pagamento sulla porta del debitore o in altri luoghi visibile

Avv. Eleonora Lenzi,  
Studio Legale Stefanelli

### CONDIVIDERE I DATI PER FARE BUSINESS: QUANDO È LECITO?

Le aziende che non investono nell'accesso ai dati possono perdere rilevanti opportunità di business. Questo è quanto emerge da uno studio realizzato per la Commissione europea dalla società Everis ("Data sharing between companies in Europe").

Dalle evidenze raccolte in questa indagine emerge che le attività di condivisione e riutilizzo dei dati finalizzate allo sviluppo di nuovi modelli commerciali e di nuovi prodotti e servizi, e al miglioramento dell'efficienza interna delle aziende, aumenteranno significativamente nel prossimo futuro.

Mentre la condivisione implica che un'azienda metta i propri dati a disposizione di un'altra, il riutilizzo rappresenta l'accesso, da parte di un'azienda, ai dati di un'altra impresa.

Sia la condivisione che il riutilizzo avvengono, per finalità di marketing, tra imprese che non sono tra loro concorrenti né vincolate da contratti di appalto o subappalto.

La scelta di monetizzare i dati condividendoli in ambito B2B, peraltro, può non implicare necessariamente l'accesso a un *dataset* completo dell'azienda, la quale può scegliere in che percentuale consentire l'accesso ai propri dati, in base alla strategia commerciale che adotta.

In particolare, lo studio è incentrato sulla condivisione e sul riutilizzo dei dati generati, senza il necessario intervento diretto di un essere umano, da processi, applicazioni e servizi informativi o da sensori – ma che possono comunque comportare un certo grado di intervento umano – e che includono:

dati generati dall'Internet delle cose (IoT) e da dispositivi fisici, compresi sensori o smartphone;

dati generati dai sistemi informativi aziendali interni (come CRM o ERP) contenenti principalmente informazioni su prodotti, servizi, vendite, logistica, clienti, partner e fornitori;

dati generati dall'interazione degli utenti con i siti web (ad esempio, cookie, web tracking e log), che contengono informazioni sul comportamento dell'utente durante la navigazione su un determinato sito web e sui suoi interessi e preferenze;

dati generati attraverso il *crowdsourcing* o la collaborazione via web.

Nel settore sanitario, ad esempio, lo studio ha preso in considerazione i sensori indossabili o collocati all'interno delle abitazioni, che consentono ad anziani e disabili di rimanere a casa in modo indipendente e sicuro il più a lungo possibile. L'automazione può, infatti, aiutare gli anziani e le persone a mobilità ridotta ad essere indipendenti nelle proprie case aprendo e chiudendo porte e finestre o accendendo le luci tramite unità di comando a distanza. L'accesso ai dati raccolti da sensori indossabili, compresi i biosensori o i sensori di rilevamento delle cadute, può essere particolarmente utile non solo alle strutture sanitarie e agli operatori

sanitari, ma anche ai fornitori di servizi di emergenza, per monitorare a distanza i pazienti nelle loro abitazioni. Persino le aziende non ancora coinvolte in questo tipo di attività ne hanno riconosciuto i benefici e hanno espresso l'intenzione di iniziare a condividere e riutilizzare i dati nei prossimi anni.

Considerati i vantaggi in termini economici (il report prevede che entro la fine del 2020 il mercato dei dati raggiunga i 106,8 miliardi di euro), lo studio auspica l'organizzazione da parte della Commissione europea di campagne di sensibilizzazione per coinvolgere un ampio numero di imprese nella condivisione dei dati.

Allo stesso tempo, le imprese ritengono fondamentale, per alimentare la loro propensione ad adottare strategie di business che implicano l'utilizzo dei dati, sapere in quali casi è giuridicamente lecito condividerli.

Se, da un lato, infatti, lo studio non distingue tra condivisione o riutilizzo di dati personali e non personali, per quanto riguarda i dati personali – ossia le informazioni riferite a persone fisiche identificate o identificabili – è sottinteso che le imprese debbano rispettare la normativa in materia di protezione dei dati prevista dal Reg. UE 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (Codice Privacy).

In particolare, ai sensi dell'art. 167 bis del Codice, nell'ottica di profitto sottesa alle attività di business, la comunicazione o la diffusione di un archivio automatizzato (o di una parte sostanziale di esso) contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, senza il consenso dei soggetti a cui i dati si riferiscono, rappresenta un reato punibile con la reclusione da uno a sei anni, nei casi in cui il consenso è obbligatorio per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

Da un lato, nel nuovo contesto del mercato digitale e della *data economy* il successo delle imprese dipenderà anche dalla loro capacità di trarre vantaggio dalla circolazione delle informazioni all'interno del mercato unico.

A un'economia integrata dei dati deve, però, corrispondere la piena consapevolezza delle imprese circa l'obbligo di pianificare i propri servizi nel rispetto della disciplina sulla *data protection* (c.d. *privacy by design*), che proteggendo i dati delle persone fisiche, tutela il diritto degli individui ad avere controllo sulle proprie informazioni.

Tra questi diritti, vi è quello di decidere se prestare il consenso o meno alla condivisione dei loro dati, in assenza di altre basi giuridiche che legittimano la comunicazione a soggetti terzi, da verificare caso per caso.

L'acquisizione di tale consenso, ove necessario, è un adempimento che le aziende devono prevedere già in fase di progettazione delle proprie strategie di business, assicurandosi:

-di fornire agli interessati un'informativa chiara e completa, che possieda tutti i requisiti previsti dal GDPR;

-che il consenso sia prestato liberamente e in maniera inequivocabile dagli interessati, sulla base di quanto indicato dall'art. 7 del GDPR.

A ciò va aggiunto che l'aver fornito l'informativa e l'aver acquisito il consenso alla condivisione dovranno essere dimostrabili dall'azienda titolare del trattamento, sia al fine di dare prova del rispetto della normativa, sia per contribuire alla costruzione di un mercato in cui le

informazioni possano fluire generando contemporaneamente ricchezza, fiducia e conoscenza.

*Avv. Maria Livia Rizzo  
Studio Legale Stefanelli*

#### DIRETTORE RESPONSABILE

*Maria Antonietta Portaluri*

#### REDAZIONE

*Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni*

#### LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

*Prof. Avv. Fabio Bortolotti, BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis (Torino) - Avv. Riccardo Fadiga, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano) - Avv. Dario Paschetta e Avv. Mariagrazia Berardo, Studio Legale Frignani Virano e Associati (Torino – Milano – Roma – Bologna) - Avv. Alice Garlisi, Avv. Mirko Maggioni e Dr.ssa Alessandra Boiano, Studio Legale Rucellai & Raffaelli (Milano – Roma – Bologna) - Avv. Silvia Stefanelli, Avv. Alice Giannini, Avv. Eleonora Lenzi e Avv. Maria Livia Rizzo, Studio Legale Stefanelli (Bologna).*

*Proprietario ed editore:*  
Federazione ANIE  
Viale Lancetti 43, 20158, MI  
Telefono (02) 3264.1  
Direttore Responsabile  
Maria Antonietta Portaluri  
Registrazione del Tribunale  
di Milano al n° 116 del  
19/2/1996

**TeLex Anie**



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESSE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



*Pubblicazione a cura di:*  
Servizio Centrale Legale  
Viale Lancetti 43, 20158, MI  
Telefono (02) 3264.246  
e-mail [legale@anie.it](mailto:legale@anie.it)  
Diffusione via web [www.anie.it](http://www.anie.it)